ALLEGATO 5

Schema di Convenzione

per gara per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,

ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.

e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto …..

Schema di Convenzione per gara per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto …..

TRA

Consip S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

- ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio n. ___ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dei quantitativi massimi complessivi stabiliti dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione

delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dei quantitativi massimi stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei Fornitori per la prestazione di forniture di ecotomografi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 3 (tre) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto __ della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture e prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____= (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonchè la cauzione per un importo pari ad Euro_____= *(_____/__)* a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) *che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da Ente Certificatore autorizzato;*

m) *che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.*

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "**A**" (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l'Allegato "**B**" (Offerta Tecnica del Fornitore),

l'Allegato "**C**" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "**D**" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "**E**" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "**F**" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
   a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "**A**", comprensivo dei relativi allegati;
   b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "**B**";
   c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "**C**";
   d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "**F**";
   e) **Data di Accettazione:** si intende la data del verbale di collaudo, in caso di esito positivo del collaudo stesso;
   f) **Fornitore**: l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto ___ della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
   g) **Lotto:** comprende le forniture di: *Ecotomografi base ambulatoriali e per emergenza (Lotto 1) Ecotomografi multidisciplinari poliambulatoriali, (Lotto 2) ovvero di Ecocardiografi (Lotto 3)*, nonché dei servizi connessi, dei dispositivi e dei servizi opzionali;
   h) **Importo massimo della Convenzione**: prezzi offerti per i quantitativi massimi previsti in gara ;
   i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di ecotomografi base ambulatoriali e per emergenza (*Lotto 1*) ovvero di ecotomografi multidisciplinari poliambulatoriali (*Lotto 2*) ovvero di ecocardiografi (*Lotto 3*), nonché dei servizi connessi, dei dispositivi e dei servizi opzionali comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire gli ecotomografi e gli ecocardiografi in

configurazione minima, i dispositivi opzionali, nonché a prestare i servizi connessi ed i servizi opzionali di cui al Capitolato Tecnico nonché all'Offerta Tecnica ed Economica, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi:

Lotto 1: n. 95 Ecotomografi base ambulatoriali e per emergenza con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.1.1. del Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative di cui al paragrafo 6 del Disciplinare, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica, con i dispositivi opzionali descritti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

Lotto 2: n.100 Ecotomografi multidisciplinari poliambulatoriali con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.2.1. del Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative di cui al paragrafo 6 del Disciplinare, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica, con i dispositivi opzionali descritti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

Lotto 3: n.50 Ecocardiografi con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 3.3.1. del Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative di cui al paragrafo 6 del Disciplinare, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica, con i dispositivi opzionali descritti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

3. Unitamente agli ecotomografi e agli ecocardiografi in configurazione minima, il Fornitore è obbligato a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
   - *Consegna e installazione*, come descritto nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
   - *Collaudo delle apparecchiature*, come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
   - *Istruzione del personale*, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
   - *Garanzia* come descritta nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
   - *Assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi per l'apparecchiatura in configurazione minima*, come descritta nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;

   nonché, laddove espressamente richiesto dalle Amministrazioni, i seguenti servizi opzionali a pagamento:

- *Servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi sull'apparecchiatura in configurazione minima*, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
- *Servizio di manutenzione full risk sulle sonde* come descritto nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.

4. Si precisa che la possibilità di ordinare i dispositivi e servizi opzionali da parte delle Amministrazioni Contraenti è subordinata all'acquisto di almeno una apparecchiatura in configurazione minima. La Convenzione non sarà più attiva dal momento in cui risulterà esaurito il numero di apparecchiature in configurazione minima previsto per ciascun lotto (comprensivo di eventuali incrementi di cui al successivo punto 6) e, pertanto, da quel momento, non sarà più possibile per le Amministrazioni Contraenti l'acquisto dei dispositivi e servizi opzionali.
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i predetti quantitativi massimi fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da ……*(gg/mm/aaaa).* Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi stabiliti, anche eventualmente incrementati, e fino al raggiungimento dei medesimi.

   Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione,

qualora siano esauriti i quantitativi massimi previsti, anche eventualmente incrementati.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad effettuare, su richiesta dell'Amministrazione Contraente che abbia acquistato una sonda contestualmente all'apparecchiatura in configurazione minima, il servizio di manutenzione *full risk* sulla sonda medesima, ad un importo annuale pari al 15% del prezzo della sonda acquistata, anche in conformità a quanto espressamente previsto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Servizi connessi

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà l'intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni, di volta in volta specificati nei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio e formazione degli operatori.
3. Il numero massimo di consegne totali mensili per ciascun lotto che il Fornitore dovrà garantire è 20 (venti); se il numero di consegne richieste dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente, seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura dalle Amministrazioni Contraenti. Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di consegne mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento e la data prevista per la consegna. Consip S.p.A. avrà facoltà di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alle Amministrazioni interessate. L'esecuzione degli

Ordinativi di Fornitura relativi a più di un'apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite.

4. Fermo quanto previsto relativamente al numero massimo complessivo di installazioni mensili, in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione delle apparecchiature, l'istruzione del personale, entro e non oltre i seguenti termini: per Ordinativi di Fornitura fino a n. 3 ecotomografi e/o ecocardiografi, in configurazione minima e comprensivi degli eventuali dispositivi opzionali ordinati, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo a quello della "Data ordine"; per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 3 ecotomografi e/o ecocardiografi, in configurazione minima e comprensivi degli eventuali dispositivi opzionali ordinati, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo a quello della "Data ordine"; per Ordinativi di soli dispositivi opzionali, ordinati successivamente all'acquisto degli ecotomografi e/o degli ecocardiografi in configurazione minima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo a quello della "Data ordine". Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di Consegna, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso in lingua italiana (hardware e software) o, se espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura, in lingua tedesca, nonché alle certificazioni di conformità. Al termine delle operazioni di consegna il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione (messa in servizio), secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Per effettuare l'istruzione del personale sull'uso delle apparecchiature, il Fornitore deve organizzare al momento dell'installazione un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti: uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione, procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti, gestione operativa quotidiana, modalità di comunicazione (es: orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali Richieste di Intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo.
5. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, le apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo dall'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa

comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software. Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nella documentazione di gara e con quelli dichiarati in sede di Offerta Tecnica, secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nella documentazione di gara.

6. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di conformità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni della documentazione di gara; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore. Delle operazioni verrà redatto apposito Verbale di Collaudo, controfirmato dal Fornitore, se presente.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire la/le apparecchiatura/e entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione alle apparecchiature offerte, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo delle Apparecchiature, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
10. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza "full risk" per i primi 12 (dodici) mesi e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato della ditta fornitrice e comprenderà: manutenzione preventiva, manutenzione correttiva (su chiamata). La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi come previsto dai manuali

d'uso forniti in dotazione. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario, redatto tra le parti, degli interventi di manutenzione preventiva dettagliato per ogni apparecchiatura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Tale manutenzione sarà effettuata con un numero di interventi annui pari ad almeno 3 (tre) a cadenza quadrimestrale. La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene (qui di seguito indicati come "guasti da causa tecnica") o per usura naturale. La manutenzione straordinaria sarà effettuata con le seguenti modalità: numero di interventi su chiamata illimitati; tempo di intervento entro 48 (quarantotto) ore solari, esclusi sabato e festivi, dalla chiamata, comunicata al Customer Care, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; invio delle parti guaste (dalla identificazione dell'avaria) immediato; tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta o sostituzione con un'apparecchiatura identica a quella guasta entro 10 (dieci) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione per il primo periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo di acquisto dell'ecotomografo o dell'ecocardiografo in configurazione minima. Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore mediante il "Customer Care", di cui oltre. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito Verbale di Intervento sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'Ordinativo di Fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

11. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Customer Care" telefonico dedicato, che funzioni da centro di ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. Il Customer Care avrà un numero telefonico ed uno di fax dedicati. I

numeri dovranno essere gratuiti. Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti formalmente ed in forma scritta mediante la "Richiesta di intervento" di cui all'Allegato 6H al Capitolato Tecnico. Il Fornitore provvederà ad inoltrare all'Amministrazione la "Richiesta di intervento" di cui all'Allegato 6H al Capitolato Tecnico, compilato nelle parti di sua competenza entro le 24 ore successive dal suo ricevimento. Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno otto ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Le Richieste di Intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato/domenica, si intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo. Le richieste inoltrate oltre l'orario di lavoro si intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo. Ad ogni richiesta ricevuta, il Fornitore dovrà assegnare e quindi comunicare all'Amministrazione, un numero progressivo di chiamata (identificativo della Richiesta di Intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione dei servizi decorreranno dall'ora di registrazione della Richiesta di Intervento.

Articolo 8
Servizi opzionali

1. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 (trentasei) mesi successivi ai primi 12 (dodici) mesi (durante i quali il costo del servizio di assistenza e manutenzione è già compreso nel prezzo di acquisto) alle medesime condizioni fissate nell'articolo precedente. Tale estensione può essere richiesta una sola volta per ciascuna apparecchiatura in configurazione minima acquistata dall'Amministrazione e verrà espletata dal Fornitore, a partire dalla scadenza dei primi 12 (dodici) mesi di assistenza e manutenzione gratuite, a fronte del pagamento del prezzo dallo stesso indicato nell'Offerta Economica.
2. L'Amministrazione che abbia acquistato una sonda contestualmente all'apparecchiatura in configurazione minima, ha facoltà di richiedere al Fornitore il servizio di manutenzione *full risk* sulla sonda medesima, ad un costo annuale pari al 15% del prezzo della sonda acquistata, anche in conformità a quanto espressamente previsto nel Capitolato Tecnico e al precedente art. 6.

Articolo 9

Servizi generali

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Tale responsabile dovrà avere almeno 3 (tre) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avrà la responsabilità delle seguenti attività: supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di ricezione degli Ordinativi di Fornitura; pianificazione delle consegne, installazioni e collaudi; risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione; implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
2. I Responsabili del Servizio Regionale, nominati dal Fornitore, sono i referenti per le Amministrazioni per le problematiche relative alle fasi di installazione, verifica di funzionalità, istruzione operatore, assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura.
3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato 6C "Reporting - Flusso dati di alimentazione del Sistema" al Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni (report), secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
  - quantitativo delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali richiesti e relativo importo;
  - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - data di consegna;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub Allegato 6C "Reporting - Flusso dati di alimentazione del Sistema".
6. La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre il "Sito Internet delle Convenzioni" con tutte le informazioni utili agli utenti. A tal fine il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, dovrà mettere a disposizione le informazioni previste nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità e le procedure indicate nel medesimo Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore) al presente atto.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto e nel suo Capitolato Tecnico allegato. In particolare:
   a) il corrispettivo relativo alla fornitura degli ecotomografi o degli ecocardiografi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, dei servizi connessi e dei dispositivi e

servizi opzionali inclusi nella fornitura richiesta verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione, di cui al precedente articolo 7;

b) il corrispettivo relativo alla fornitura di dispositivi opzionali di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, richiesta successivamente all'acquisto dell'ecotomografo o dell'ecocardiografo in configurazione minima, verrà fatturato dal Fornitore alla data del Verbale di Consegna, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;

c) il corrispettivo relativo al servizio opzionale di estensione dell'assistenza e manutenzione per ulteriori 36 (trentasei) mesi sarà fatturato dal Fornitore in rate annuali posticipate, a partire dal primo anno di estensione;

d) il corrispettivo relativo al servizio di manutenzione *full risk* sulle sonde sarà fatturato dal Fornitore in rate annuali posticipate, a partire dal primo anno di estensione;

3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, salvo eventuale e successivo diverso accordo tra Fornitore aggiudicatario ed Amministrazione Contraente nel rispetto della normativa vigente, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____ .
4. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 6 delle Condizioni Generali, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maggiorato di due punti.
5. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno l'Ordinativo on line, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.

Articolo 11
Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di consegna indicati nel Capitolato Tecnico e di cui

sopra all'Articolo 7 comma 4, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, e alla documentazione di gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il rispetto dei termini di consegna indicati al predetto articolo 7 e, conseguentemente il pagamento della penale prevista nel presente comma per il caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, non potranno essere richiesti al Fornitore, qualora sia stato superato il numero massimo complessivo di installazioni cui il Fornitore è obbligato. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di installazioni mensili, il Fornitore, al fine di evitare l'applicazione della penale di cui al presente comma, dovrà comunicare alle Amministrazioni richiedenti l'impossibilità di rispettare il termine di consegna e la data prevista per la consegna. In tal caso, resta ferma la facoltà di Consip S.p.A. di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alle Amministrazioni interessate.

2. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del collaudo delle apparecchiature, indicati nel Capitolato Tecnico e di cui sopra all'Articolo 7, comma 5, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di sostituzione dell'apparecchiatura in caso di esito negativo del collaudo indicati nel Capitolato Tecnico e di cui sopra all'Articolo 7, comma 8, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi indicati nel Calendario degli Interventi di manutenzione preventiva, indicati nel Capitolato Tecnico e di cui sopra all'Articolo 7,

comma 10, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di intervento dalla chiamata al Customer Care per la manutenzione correttiva, indicati nel Capitolato Tecnico e di cui sopra all'Articolo 7, comma 10, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta o sostituzione con un'apparecchiatura identica a quella guasta, indicati nel Capitolato Tecnico e di cui sopra all'Articolo 7, comma 10, ovvero rispetto ai tempi di ripristino delle funzionalità della sonda guasta o sostituzione con una sonda identica a quella guasta, di cui al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
   a) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell'area riservata alla presente Convenzione nel Sito delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico,
   b) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico,
   c) nella creazione del "Customer Care" telefonico dedicato di cui al precedente art. 7 comma 11, come meglio specificato al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico

   la Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 10 (dieci) gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo indicati nel par. 9.2. del Capitolato Tecnico e di cui alle Condizioni Generali

allegate al presente Schema di Convenzione, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).

9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico, risulti che su oltre il 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____= (_____/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip S.p.A. con cadenza trimestrale, - in rapporto alla durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad Euro _____=(_____).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Articolo 13

Divieto di Subappalto

[***da inserire se il subappalto è vietato]***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Subappalto

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____,

   avvalendosi delle seguenti imprese:

   _____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 14

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 15

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ___ ___

CONSIP S.p.A.	**IL FORNITORE**
Dott. Danilo Oreste Broggi	*Il legale rappresentante*
_____	_____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Servizi opzionali); Articolo 9 (Servizi generali); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzo della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico).

Roma, lì ___ ___

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

_____